

**Una sentenza del Supremo Collegio conferma il ruolo predominante
della demolizione nei processi per abusi edilizi**

**CASSAZIONE: LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE E' OBBLIGATORIA
ANCHE NELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO, E' PROVVEDIMENTO AUTONOMO
RISPETTO ALLO STESSO ORDINE IMPARTITO DAL COMUNE E DEVE ESSERE ESEGUITO
DAL MAGISTRATO PENALE**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

La Corte di Cassazione con la sentenza del 28 novembre 2011 N. 44078 della Terza Sezione Penale (Pres. Ciro - Rel. Amoresano) - che riportiamo in calce - conferma il ruolo predominante della demolizione delle opere abusive nel contesto del procedimento penale. Continuando una linea giurisprudenziale storica che da anni vede il Supremo Collegio ricollegare una funzione di primaria importanza all'ordine di abbattimento coattivo in materia di edilizia illegale, in controtendenza alla palese e nota disapplicazione di fatto della stessa procedura di demolizione posta in essere da gran parte dei Comuni del nostro territorio per i quali la demolizione delle opere edilizie abusive (che dovrebbe essere la regola ordinaria) è talmente rara che quando viene attivata diventa notizia da prima sera nei TG nazionali.

Appare netto e clamoroso il divario tra la linea seguita storicamente dalla Cassazione per avallare e garantire gli ordini di demolizione delle opere edilizie abusive, ed il nulla di fatto generalizzato attuato dai Comuni sullo stesso tema. Due mondi apparentemente collocati in due universi diversi, quando invece paradossalmente la legge che impone la demolizione è la stessa che applica la Cassazione, e che dunque dovrebbero applicare anche, ed anzi prima di tutto i Comuni.

Ma proprio in considerazione di questi presupposti di fatto innegabili (le costruzioni abusive non demolite su tutto il territorio nazionale sono lì a tacito ma incontestabile conferma del nostro punto di vista...), la sentenza in commento riporta alcuni principi che meritano di essere sottolineati perché sostanzialmente rendono del tutto autonomo l'ordine di demolizione del giudice penale rispetto all'operato delle pubbliche amministrazioni.

Ed infatti questa sentenza conferma una serie di principi basilari che possiamo così riassumere.

In primo luogo il dovere del giudice penale di ordinare la demolizione anche nelle sentenze di patteggiamento per abusi edilizi (e non solo in quelle di condanna con rito ordinario). Questo è un principio di straordinaria importanza, che da molti viene sottovalutato o ignorato e che su queste pagine abbiamo sempre sostenuto a chiare lettere (e sottolinea sul punto la Corte che tale ordine non può essere oggetto di accordo tra le parti). Poiché moltissimi processi per abuso edilizio sono definiti con il patteggiamento, e dato che tali sentenza sono destinate a

passare in giudicato e diventare esecutive in tempi molto più rapidi rispetto alle sentenze con rito ordinario, si intuisce che la corretta applicazione di questo principio (obbligo per il giudice di ordinare la demolizione anche nella sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti) assume un ruolo di straordinaria importanza nel contesto della strategia nazionale di contrasto agli illeciti edilizi e paesaggistici anche di maggiore rilievo.

In secondo luogo, la sentenza ribadisce che il giudice penale ha con tale provvedimento un potere del tutto autonomo rispetto alla competenza della pubblica amministrazione sulla stessa procedura di demolizione; si conferma così che si tratta di due iter del tutto diversi ed autonomi.

Di conseguenza, viene ribadito il concetto che l'ordine di demolizione impartito in sentenza penale dal giudice non deve essere eseguito dal Comune ma dalla stessa magistratura. Con ciò richiamando un principio ormai consolidato - e da noi sempre condiviso e richiamato in ogni sede seminariale ed editoriali - stabilito in passato dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione. Come appare evidente, si tratta di una articolazione di diversi principi sinergici che sono di grande rilievo nell'ottica della disciplina giuridica delle demolizioni disposte in sede di giudizio penale per abusi edilizi.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 12 dicembre 2011

Riportiamo in calce la motivazione della sentenza in commento



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

44078 / 11

Composta dagli Ill.mi Sigg.

Dott. Ciro	Petti	Presidente
Dott. Alfredo	Teresi	Consigliere
Dott. Alfrdo M.	Lombardi	Consigliere
Dott. Silvio	Amoresano	Consigliere
Dott. Alessandro	Andronio	Consigliere

Camera di Consiglio
del 10.11.2011

Sentenza

N. *1134*

Registro Generale
N. 12588/2011

ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sul ricorso proposto da:

1) **Donnarumma Immacolata** nata l'1.12.1937

avverso l'ordinanza dell'1.7.2010
del Tribunale di Torre Annunziata, sez.dist.di Gragnano

sentita la relazione fatta dal Consigliere **Silvio Amoresano**

lette le conclusioni del P. G., dr. **Giuseppe Volpe**, che ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso



OSSERVA

dk



1) Con ordinanza in data 1.7.2010 il G.E. del Tribunale di Torre Annunziata, sez.dist. di Gragnano, rigettava la richiesta di sospensione dell'ingiunzione di demolizione, emessa dal P.M. in data 12.3.2009 nei confronti di Donnarumma Immacolata in relazione alla sentenza n.107/99 del 23.3.1999, irrevocabile il 3.7.99.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità, rilevava il G.E. che l'ordine di demolizione, impartita dal Giudice penale, assolve ad una autonoma funzione ripristinatoria e non sostitutiva di quella della P.A.; tale ordine, inoltre, è estrinsecazione della funzione giurisdizionale, pur avendo natura di sanzione amministrativa e non di pena accessoria. Non poteva quindi essere invocata la intervenuta estinzione ex art.173 c.p. Né infine sussisteva alcuna incompatibilità con il rilascio di titolo abilitativo in sanatoria per l'immobile principale, in quanto l'ordine di demolizione riguardava ulteriori lavori edili.

2) Ricorre per cassazione Donnarumma Immacolata, a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto della richiesta di intervenuta estinzione ex art.173 c.p. dell'ordine di demolizione (per decorso del termine quinquennale dalla data di irrevocabilità della sentenza).

Con il secondo motivo denuncia la inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art.111 Cost. e 606 c.p.p. per la mancata sospensione dell'ordine di demolizione nonostante la regolarità amministrativa dell'immobile. Il sottotetto era stato sanato con il rilascio della concessione 5497 del 1995; la trasformazione abusiva della destinazione d'uso era avvenuta senza la realizzazione di alcuna opera innovativa. Con il terzo motivo denuncia la inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art.111 Cost. e 606 lett.b) c.p.p. con riguardo all'impossibilità per il P.M. di curare l'esecuzione dell'ordine di demolizione, spettando essa (trattandosi di sanzione amministrativa) esclusivamente all'Autorità amministrativa.

3) Il ricorso è manifestamente infondato, riproponendo censure correttamente disattese, in fatto ed in diritto, dal G.E.

3.1) Ha già rilevato il G.E. che l'ordine di demolizione non viene disposto dall'a.g. in supplenza dell'autorità amministrativa. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo superato l'impostazione prospettata nel ricorso, avendo ritenuto che anche il giudice "è garante della tutela assicurata dalla legislazione urbanistica e che a tale tutela si riconnette l'attribuzione di un autonomo potere di emettere provvedimenti ripristinatori specifici, qualora perduri la situazione di illegalità offensiva dell'interesse protetto dalla norma penale violata e ciò anche quando l'autorità amministrativa non sia rimasta inerte, ma abbia essa stessa adottato provvedimenti analoghi per eliminare l'abuso edilizio".

E' pacifico, altresì, che l'ordine di demolizione abbia natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria né di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art.444 c.p.p. a nulla rilevando che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti. L'ordine di demolizione,

infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.3123 del 28.9.1995; conf.Cass.sez.3 n.2896 del 13.10.1997; cass.sez.3 n.3107 del 25.10.1997).

Ne consegue che detto ordine, non essendo una pena accessoria, non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale.

3.2) Non c'è dubbio, poi, che l'ordine di demolizione debba intendersi emesso allo stato degli atti, sicchè anche il giudice dell'esecuzione deve verificare il permanere della compatibilità degli ordini in questione con atti amministrativi. Ed è altrettanto indubitabile che il rilascio del permesso in sanatoria non determini automaticamente la revoca dell'ordine di demolizione o di riduzione in pristino, dovendo il giudice, comunque, accertare la legittimità sostanziale del titolo sotto il profilo della sua conformità alla legge ed eventualmente disapplicarlo ove siano insussistenti i presupposti per la sua emanazione (cfr.ex multis Cass.pen.sez.3 n.144 del 30.1.2003, P. M-c/Ciavarella). Il G.E., con accertamento in fatto, motivato ed immune da vizi logici, ha ritenuto che la concessione in sanatoria relativa all'immobile principale non riguardasse certo le ulteriori opere realizzate in ordine alle quali era stato disposto l'ordine di demolizione. La ricorrente si limita a contestare genericamente la motivazione del G.E., assumendo che la modificazione della destinazione d'uso del sottotetto era avvenuta senza opere edili.

3.3) E' pacifico, infine, che "l'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell'art.7 legge 28 febbraio 1985 n.47, al pari delle altre sanzioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale... "(cfr.Cass.pen.sez.un.n.15 del 19.6.1996). Nell'affermare detto principio le sezioni unite hanno precisato che ai sensi dell'art.665 cod.proc.pen. l'organo promotore dell'esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell'esecuzione.

3.4) Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1.000,00.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 novembre 2011

Il Consigliere est.



Il Presidente

